

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. nr.267/2000 e successive modifiche.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e le licenze rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) salvi i diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, con giustificato motivo i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

Art.4 Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale; l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art.5 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che le stesse debbano essere effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità - e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico - occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale, come disposto dal vigente regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 6 Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile

E' vietato scaricare rottami, detriti e materiale putrescibile di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Art.7 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

Il Responsabile dell'ufficio commercio, acquisito il parere della polizia locale, può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti. L'autorità comunale potrà imporre all' esercente di ritirare gli stessi all' atto della chiusura del locale.

Art. 8 Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata dal Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi a seguito di conforme parere della Polizia Locale, nel caso di aggetto su sede stradale. L'autorizzazione è condizionata al fatto che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed un'altezza dal piano, non inferiore a mt.2,50.

Nel caso di aggetto diretto sulla sede stradale, la determinazione delle diverse misure di sporgenza verrà stabilita, caso per caso, su conforme parere della Polizia Locale. Per le tende dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende orizzontali rispetto al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate dal Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dall'ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordata l'autorizzazione. In tali ultimi luoghi - come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte - è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9 Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10. Esposizione di merci e derrate all' esterno dei negozi

L'autorizzazione per le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci, all'esterno dei negozi, è rilasciata con le stesse modalità dei precedenti articoli, previo pagamento del canone OSAP, qualora non vi ostino motivi di carattere igienico sanitario e non venga arrecato intralcio al transito dei pedoni.

Non è consentita l'esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi, per motivazioni igienico-sanitarie.

Per la pulizia dell'area si richiamano le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 11 Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dal D.Lgs.114/98, dalla L.R. 21.03.2000, n. 15 e dalle relative disposizioni attuative, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

I titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche del mercato settimanale devono occupare l'esatta superficie risultante dall'atto concessorio, non è ammesso alcun ampliamento arbitrario, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 68 del presente regolamento.

Art. 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Per il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico si applicano le disposizioni del TULPS (R.D. nr.773/31) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. nr.635/40), come modificate dal D.P.R. nr.311 del 28.5.2001.

La competenza al rilascio delle licenze previste è. del Responsabile dell'ufficio polizia locale, sentito il parere della Polizia Locale.

Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per installare sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce è rilasciata dal responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi e non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che, disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 14 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale l'uso di pattini, monopattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15 Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dagli organi competenti che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le

mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Qualora per esigenze di viabilità, si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 dell'art.28 del D. Lgs. nr.285/92, la relativa spesa è a carico del concessionario ed i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dal proprietario della strada, addebitando le spese sostenute. In caso di ritardo, il concessionario, è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo ed a corrispondere le eventuali spese fissate dell'ente stesso.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con la Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

I concessionari sono responsabili anche nei confronti di terzi, nel caso si dovessero verificare danni a persone e/o cose, a causa delle installazioni eseguite.

Art. 16 Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 17 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Nel caso di aree concesse in gestione ai privati, gli obblighi relativi alla pulizia sono a carico del concessionario.

Art. 18 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se - nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie - vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 19 Sgombero della neve

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di ciascun giorno, dopo la caduta della neve - allo scopo di ristabilire la libera circolazione - ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuare lo sgombero, lungo il fronte della propria casa o giardino, per una larghezza di mt. 1,00 se verso strada o piazza e per tutta la larghezza del marciapiede o aletta ove questa esista. Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto ogni mattina a rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti di negozi, di attività artigianali, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 20 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio, delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o da cause fortuite.

Art.21 Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Ai proprietari di cani o altri animali è fatto obbligo raccogliere gli escrementi degli stessi, mediante l'utilizzo di idonea paletta o altro strumento e contenitore.

Art. 22 Divieto di getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, come pure il posizionamento di volantini sotto il tergicristallo delle autovetture in sosta. E' vietata altresì ogni forma di volantinaggio, di raccolta fondi o di distribuzione di materiale pubblicitario, fuori dalle scuole di ogni ordine e grado, salvo specifica autorizzazione del Capo dell'Istituto e fuori dall'Ospedale cittadino.

Per l'attività di volantinaggio si richiamano le disposizioni del vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio, l'interessato dovrà rivolgersi preventivamente alla ditta concessionaria del servizio o, in mancanza all'ufficio tributi del Comune e versare il relativo tributo.

Art. 23 Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 24 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, nonché provvedere alla pulizia periodica dei camini. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne.

Il responsabile del servizio dal quale dipende amministrativamente la polizia locale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore, ove identificabile.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, come pure a provvedere al taglio delle siepi lungo le recinzioni a confine con il marciapiede ed allo scopo di consentire il regolare transito dei pedoni.

Art. 25 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Fatte salve le norme del regolamento per l'applicazione dei canoni per l'installazione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni, del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 26 Monumenti, targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi Tecnico-Manutentivi, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. E' vietato:

- insudiciare con scritte o disegni i monumenti e ogni pubblico manufatto;
- arrampicarsi, sedersi e bivaccare sui monumenti e manufatti pubblici;
- affiggere manifesti o manoscritti sui monumenti.

Art. 27 Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti e sulla pubblica via.

Art. 28 Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 29 Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Coloro che conducono animali sono tenuti a raccogliere le deiezioni in sacchetti o idonei contenitori e non depositarli nei cestini portarifiuti pubblici. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai portatori di handicap per i quali l'animale costituisca ausilio (ad es.: non vedenti).

Art.30 Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti ed altri oggetti simili.

Art.31 Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe carni macellate, interiora ed altre parti di animale, generi di salumeria. Il trasporto delle carni macellate all'ingrosso deve essere eseguito con i mezzi autorizzati dal competente Servizio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art.32 Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti. E' consentito il deposito dei contenitori sulla pubblica via per la raccolta dei rifiuti secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale.

Art.33 Viali e giardini pubblici

Nei viali e nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere – comprese le biciclette – cavalli

- ed altri animali, compresi i cani anche se tenuti al guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi deviazione o impedimento ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) danneggiare o sporcare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici;
 - f) dedicarsi a giochi – compreso quello del calcio – che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, biciclette, automobiline, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.

Art. 34 Vasche, fontane e gabinetti pubblici

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altro materiale solido o liquido. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema, acque dalle pubbliche vasche.

I gabinetti pubblici devono essere utilizzati negli orari di apertura in modo decoroso e senza arrecare danno o imbrattamento alle attrezzature ed alle strutture.

Art.35 Atti contrari alle nettezza del suolo pubblico ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, degli edifici di culto e delle abitazioni private. E' del pari vietato - in qualsiasi circostanza - salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. E' altresì vietato, in qualsiasi luogo pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze al di fuori degli appositi manufatti.

Art.36 Terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie, arbusti, siepi, ecc. le proprietà in modo da impedire l'occultamento della segnaletica stradale, la visibilità e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro, l'autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art.37 Inquinamento acustico

In materia di inquinamento acustico si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente, così come disciplinate nell'apposito Piano Comunale di Zonizzazione Acustica. In caso di segnalazioni e/o reclami relativi ad attività produttive, l'Ufficio Servizi Ambientali avvalendosi delle strutture competenti accerta la natura dei rumori e promuove i necessari provvedimenti.

Nei locali pubblici, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini. L'intensità del disturbo sarà accertata dalla Polizia Locale.

Art.38 Uso di strumenti sonori o rumorosi

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario d'inizio e di cessazione del lavoro.

L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art.39 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 7,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art.40 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.

Art.41 Detenzione di cani o altri animali

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali non assicurati al guinzaglio. I cani da guardia devono essere tenuti in modo da non aggredire o mordere, muniti di apposita museruola. Nei parchi pubblici, laddove espressamente segnalato, è vietato l'ingresso ai cani.

Nel caso di aggressione o morso, la Polizia Locale, oltre ad accertare la violazione del presente regolamento a carico del proprietario o del detentore del cane, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni regolamentari in materia. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Sono a carico del proprietario tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.68. Tutti i cani dovranno portare inciso il tatuaggio di riconoscimento.

Art.42 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno purchè nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica.

Per i locali di pubblico spettacolo ed i cinema, il Responsabile dell'ufficio di P.S. potrà richiedere al titolare dell'attività la presentazione di apposita relazione a firma di un tecnico competente in acustica (come definito dall'art.2 comma 6 della legge nr.447/95).

Art.43 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici e simili, tali apparecchi devono essere fatti funzionare a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art.44 Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi non è consentita.

Art.45 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso sulla pubblica via o dal cortile. Di norma, i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno del centro abitato fermo restando il possesso dei requisiti di legge.

Art.46 Detenzione di combustibili in case di abitazione ed altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di Nulla Osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art.47 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere. E' vietata l'accensione di fuochi artificiali al di fuori dei casi e nei luoghi espressamente autorizzati dall'autorità comunale, in occasione di festività o manifestazioni.

E' proibito gettare in luoghi di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art.48 Accensione di falò in cortili di privata abitazione e cantieri edili

Nell'ambito del territorio comunale è vietato accendere falò e simili di ogni materiale, ivi compresi scarti di giardinaggio e rifiuti domestici. E' ammissibile derogare al divieto solo per la combustione dei residui vegetali essiccati derivanti dalla pulizia ordinaria degli orti e dei giardini, al di fuori del centro abitato e purchè la combustione avvenga sotto controllo diretto degli interessati, non costituisca fastidio per il vicinato, non sia fonte di pericolo per la circolazione stradale e sempre che vi siano condizioni di calma di vento.

Art.49 Animali

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese, se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art.50 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art.51 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. L' amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art.52 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere a segnalare il guasto all'ufficio tecnico comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili, esistenti sul luogo pubblico. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, i materiali di demolizione o altro.

Art.53 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga iniziata una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite dall'Ufficio Edilizia ed Urbanistica. Le prescrizioni dovranno essere rispettate fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà essere acceso ed affisso uno o più lumi secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, dovranno inoltre essere rispettate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.

Art.54 Materiale di demolizione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

Art.55 Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art.56 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le aperture e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali.

Art.57 Attività commerciali

Per l'esercizio del commercio fisso e su aree pubbliche si richiamano le disposizioni del D.Lgs. n.114 del 1998, della L.R. n.14 del 1999 e del relativo regolamento di attuazione, della L.R. n.15 del 2000 e delle disposizioni complementari, nonché del vigente regolamento comunale per lo svolgimento del mercato.

Art.58 Commercio in forma itinerante

Il commercio itinerante può essere esercitato dai titolari di autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. n.114 del 1998 o dagli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non può superare i novanta minuti.

Art.59 Pubblici esercizi

In materia di pubblici esercizi si applicano le norme di cui alla legge n.287 del 1991. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Locale d'Igiene. La somministrazione su area esterna, da parte dei pubblici esercizi, è soggetta a comunicazione dell'interessato nella quale dovrà essere dichiarato che lo spazio utilizzato per la somministrazione risponde ai requisiti urbanistico-edilizi.

Sono fatti salvi l'accertamento da parte dell'ASL dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario - ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria - e l'accertamento da parte della Polizia Locale del requisito della sorvegliabilità, ai sensi del D.M. n.564 del 1992. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio potrà imporre il

divieto di diffusione di musica all'esterno al fine della tutela della quiete pubblica e – per lo stesso motivo – potrà limitare l'orario della somministrazione all'aperto.

Ai sensi della L.R. n.3 del 1.2.2001, nel predetto Responsabile viene individuata l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge n.689 del 1981 e ad applicare le sanzioni amministrative di cui all'art.10 commi 1 e 2 della legge n.287 del 1991.

Art.60 Attività di piano bar nei pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi è consentito effettuare musica di piano bar, con i limiti di orario stabiliti con ordinanza sindacale. L'attività di piano bar, necessita di apposita autorizzazione, che viene rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Commercio, entro sessanta giorni dalla presentazione di apposita istanza in bollo che deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) capienza del locale;
- b) valutazione d'impatto acustico del locale che tenga conto di tutte le possibili emissioni rumorose generate dal pubblico esercizio, a firma di un tecnico competente in acustica (come definito dall'art.2 comma 6 della legge n.447 del 1995);
- c) dichiarazione di sussistenza dei requisiti oggettivi del locale.

Il responsabile dell'ufficio commercio, se lo riterrà opportuno, potrà trasmettere la documentazione di cui al punto b) all'ARPA di Lecco, al fine di acquisire un parere tecnico in merito alla valutazione di impatto acustico nell'ambiente esterno. L'autorizzazione potrà essere negata per motivi di sicurezza e per carenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c). Al fine della tutela della quiete pubblica, non è consentito effettuare musica di piano bar su area esterna di un pubblico esercizio (ad es. cortile, terrazza, giardino, ecc.) situato in prossimità delle abitazioni.

E' fatto divieto durante l'esecuzione di musica di piano bar:

- di intralciare il flusso e la sosta della normale clientela, di modificare la normale collocazione degli arredi, di spegnere le luci;
- di far esibire cantanti e di effettuare piccoli spettacoli di cabaret o di arte varia;
- di percepire compensi da parte dei clienti sotto forma sia di biglietto di ingresso che di maggiorazione dei prezzi;
- di superare la capienza massima del locale stabilita nell'autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, oltre che nei casi espressamente stabiliti dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione, in caso di recidiva nella violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, debitamente accertate dai competenti organi di vigilanza.

L'autorizzazione è nominativa e non è trasferibile in caso di subingresso nel pubblico esercizio.

Art.61 Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio in sede fissa, su aree pubbliche e degli esercizi pubblici sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. E' fatto obbligo a ciascun esercente di rispettare tali orari.

Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha facoltà di differenziare nell'ambito del Comune l'orario minimo e massimo dei pubblici esercizi, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

Art.62 Attività di vendita e attrezzature

Le bilance e le stadere coi relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a mt.1,30 ed in regola con il bollo di verifica dell'ufficio metrico. I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono disciplinati dal DPR n.777 del 1982, come modificato dal D.Lgs. n.108 del 1992, in attuazione della direttiva CEE n.109 del 1989.

I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con gli alimenti devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni in modo ben visibile ed indelebile:

- a) la dicitura: per alimenti;
- b) le condizioni particolari da osservare per il loro impiego;
- c) il nome, o la ragione sociale, o il marchio e l'indirizzo del fabbricante o del trasformatore.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere in lingua italiana e – al momento della vendita al consumatore finale – devono essere apposte sui materiali, sugli oggetti, sugli imballaggi o sulle etichette oppure sui cartellini posti nelle immediate vicinanze.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche, situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. Il prezzo del pane posto in vendita dovrà risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Art.63 Vetrine espositive

L'apertura di una vetrina espositiva di merci è soggetta a previa comunicazione dell'interessato all'Ufficio Commercio, che deve contenere le indicazioni relative a:

- iscrizione registro ditte presso Camera di Commercio;
- precisa ubicazione dei locali;

- titolo di possesso dei locali;
- tipologia di merce e superficie occupata.

E' fatto divieto di svolgere attività di vendita nell'interno dei locali oggetto di esposizione.

Art.64 Obblighi per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi

Ai titolari di negozi, pubblici esercizi (gastronomie, gelaterie, pizzerie al trancio, ecc.), di attività artigianali e di commercio itinerante è proibito versare sui marciapiedi e sulle vie, le immondizie ed i rifiuti derivanti dalla loro attività.

Gli esercenti delle attività sopra indicate sono tenuti a mantenere pulita l'area circostante l'ingresso dei loro locali, anche se trattasi di marciapiede di pubblico passaggio.

Art.65 Noleggio da rimessa

Per l'esercizio del servizio di noleggio di rimessa con conducente mediante autobus o autovettura, si richiamano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale. L'esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture è regolato dalle disposizioni di cui all'art.86 del TULPS n.773 del 1931.

Colui che intende esercitare tale attività deve presentare apposita denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.20 della legge n.241 del 1990 all'Ufficio Commercio, nella quale deve indicare:

- l'ubicazione dei locali;
- l'iscrizione al registro ditte;
- possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt.11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;
- possesso dei requisiti oggettivi di igienicità e sorvegliabilità dei locali;
- autocertificazione circa l'agibilità dei locali;
- titolo legittimante il possesso dei locali.

Art.66 Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato d'iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza comunale.

E' vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

I suonatori ambulanti, cantanti – anche regolarmente autorizzati – non possono suonare o cantare nei pressi di scuole, luoghi di culto, caserme, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi dove possono recare

disturbo a chi lavora, studia o è ammalato. Non possono soffermarsi nello stesso posto per più di trenta minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Art.67 Cortei funebri – Manifestazioni

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto, o comunque dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando particolari disposizioni dell'autorità comunale, i divieti imposti alla circolazione, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

I cortei funebri si svolgeranno esclusivamente nei giorni non festivi secondo il seguente orario:

- nei mesi da maggio a settembre:

con partenza alle ore 10,00;

alle ore 15,30;

alle ore 17,00;

- nei mesi da ottobre ad aprile:

con partenza alle ore 10,00;

alle ore 14,30;

alle ore 15,30;

Nel caso di ricorrenza di due giorni festivi consecutivi, il corteo funebre potrà svolgersi nel giorno festivo non domenicale.

Le processioni, o le altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale e comunque gli itinerari non potranno essere in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel territorio comunale.

Art.68 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Ai sensi dell'art.16 della legge n.3 del 16.1.2003, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Ai sensi dell'art.17 della legge 24.11.1981 n.689, nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza viene individuato l'organo competente a ricevere il rapporto di accertamento delle violazioni e ad applicare le sanzioni amministrative di cui al comma precedente.